



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.49

OGGETTO:Determinazione della misura della indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori anno 2020

L'anno **duemilaventuno** addì **otto** del mese di **luglio** alle ore **tredici** e minuti **venticinque**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che la presente seduta avviene con modalità telematica, attraverso la partecipazione a distanza del sottoscritto e del Segretario comunale;

VISTO il bilancio di previsione 2021/2023.

VISTO l'art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l'indennità di funzione da attribuire al Sindaco e ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni, disponendo che:

1. *Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. (omissis)*
2. *La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:*
 - a) *equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
 - b) *articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
 - c) *articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura*

massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265";

VISTO l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 che stabilisce che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli Organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

VISTA la deliberazione n. 1/CONTR/12 della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, depositata il 12 gennaio 2012, secondo cui la riduzione del 10% delle indennità in questione, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), è da ritenersi vigente e che non risultando ancora approvato il decreto del Ministro dell'Interno di revisione degli importi tabellari previsto dall'art. 5, comma 7, del D.L. n.78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi, di cui al d.m. 4 agosto 2000 n. 119;

VISTO l'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, rubricato "Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia", il quale dispone che:

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: "8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti" ;

DATO ATTO CHE:

- nell'anno 2020 la Giunta Comunale non ha determinato la misura della indennità di funzione e del rimborso forfettario spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori per l'anno 2020.
- l'indennità mensile del Sindaco per i comuni tra i 3000 e i 5000 abitanti, prevista dal D.M. 119/2000, è pari a 2.169,12 Euro e che, pertanto, con la decurtazione del 10% disposta in modo permanente dall'art. 1 comma 54 della L. 266/2005, è pari a 1.952,21 Euro;
- l'importo massimo dell'indennità mensile dei Sindaci con popolazione fino a 3000 abitanti è quindi quantificata in 1.659,38 Euro, pari all' 85% di 1.952,21 Euro;
- l'articolo 82 comma 8-bis del D. Lgs n. 267/2000 prevede la, possibilità di incremento esclusivamente a favore dei Sindaci, non disponendo alcuna modifica per le indennità spettanti al vicesindaco o agli assessori, che al momento rimangono invariate.
- il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 protocollo n. 3528 del 5 febbraio 2019 che emana il regolamento in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, prevede che venga riconosciuto un rimborso forfettario non superiore per i comuni appartenenti alla fascia demografica fra 0 e 3.000 abitanti, non superiore al 50% dell'indennità spettante.

PRESO ATTO che questo Comune ha una popolazione superiore a 1.000 abitanti;

RITENUTO di dover rideterminare la misura dell'indennità di funzione del Sindaco in applicazione del summenzionato comma 8-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, n.

124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTA il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

La premessa forma parte sostanziale ed integrante del presente atto;

Di determinare, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la misura dell’indennità di funzione spettante al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, in attuazione del comma 8-bis dell’art. 82 del D. Lgs. n.267/2000, secondo il seguente prospetto.

TITOLARE DELL’INDENNITA’	INDENNITÀ LORDAMENSILE	RIDUZIONE DEL 10%	INDENNITÀ LORDA MENSILE	INDENNITÀ LORDA MENSILE SPETTANTE LAVORATORE AUTONOMO-PENSIONATO	RIDUZIONE INDENNITA’ AL 50% PER LAVORATORE DIPENDENTE
SINDACO/COMMISSARIO	2.169,12	216,91	1.952,21	1.659,38	829,69
VICE-SINDACO	289,16	28,91	260,24	260,24	130,12
ASSESSORI	216,91	21,69	195,22	195,22	97,61

Di dare atto che le altre indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali restano al momento invariate, fatte salve eventuali ulteriori e differenti interpretazioni;

Di dare atto che la spesa dell’indennità del Sindaco troverà copertura nel bilancio al capitolo 30/2/2. La spesa dell’indennità del Vice Sindaco e degli Assessori troverà copertura al capitolo 30/6/1.

Di determinare, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la misura dell’indennità a titolo di rimborso forfettario funzione spettante al Commissario straordinario, al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, secondo il seguente prospetto.

TITOLARE DELL’INDENNITA’	INDENNITÀ LORDA MENSILE SPETTANTE LAVORATORE AUTONOMO-PENSIONATO	RIDUZIONE INDENNITA’ MENSILE AL 50% PER LAVORATORE DIPENDENTE	RIMBORSO FORFETTARIO MENSILE SPETTANTE LAVORATORE AUTONOMO-PENSIONATO	RIMBORSO FORFETTARIO MENSILE SPETTANTE AL LAVORATORE DIPENDENTE
SINDACO/COMMISSARIO	1.659,38	829,69	829,69	414,85
VICE-SINDACO	260,24	130,12	207,42	103,71
ASSESSORI	195,22	97,61	207,42	103,71

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all’adozione degli atti derivanti dal presente atto deliberativo;

Di dare al presente atto, eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000;

PARERI
(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIME ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il profilo **TECNICO/CONTABILE: FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dottor Roberto Erdas)

Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario
dottor Antonio Monni

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

PROT. N. 4204 DELL'8 LUGLIO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dall' 8 LUGLIO 2021, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo, li 08.07.2021

Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu